

Reg. Gen N. 269
Del 02 luglio 2013

Oggetto **Revisione straordinaria del Contratto di Affidamento in Concessione del Servizio di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino**

Determinazione del Direttore Generale f.f.

Decisione

Il Direttore Generale f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. nell'ambito della procedura di revisione straordinaria del contratto di servizio dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino – sezione II avviata ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c) con nota prot. Ag 3616/2013:
 - a. la riduzione delle compensazioni economiche unitarie di cui all'art. 29, comma 7 del contratto di servizio definita in una percentuale variabile tra il 5,62% ed il 6,57% per l'anno 2013 secondo le deliberazioni in merito della Giunta Regionale;
 - b. la ridefinizione della durata del contratto di servizio anche a compensazione del disequilibrio economico-finanziario del contratto di servizio per la rimodulazione di cui alla soprastante lettera a;
2. di approvare, ai fini della procedura di cui al precedente punto 1 che la durata del contratto di servizio dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, sottoscritto in data 29/10/2012, incrementata del 50% della durata iniziale ovvero che passi da anni 10 (dieci) ad anni 15 (quindici).

Motivazione

Con determinazione n. 288 del 26/07/2012, il direttore generale f.f. dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, nel prendere atto dell'esito della procedura di gara indetta dalla Città di Torino, per l'affidamento in concessione dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, anche in qualità di stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, aveva approvato, tra l'altro, lo schema definitivo di contratto nella versione concordata tra tutte le parti firmatarie (Allegato A alla determinazione 288/2012) nonché il testo dell'appendice contrattuale alla Sezione II.

Il contesto finanziario in cui era stato approvato l'affidamento dei servizi, così come definito in appendice contrattuale, prendeva in considerazione le risorse disponibili a seguito della D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011 con cui la Regione Piemonte ha approvato misure urgenti in materia di servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2012-2014, riducendo le risorse rese disponibili nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti con gli enti soggetti di delega ai sensi della LR. 1/2000 per il finanziamento dei servizi minimi del programma triennale 2007-2009.

In relazione alla ridotta disponibilità di risorse, stante il complesso delle risorse disponibili e tenuto conto della valorizzazione unitaria delle compensazioni economiche

per gli obblighi di servizio così come risultante dall'offerta economica, il valore medio annuo delle compensazioni degli obblighi di servizio con riferimento alla Sezione II è stato definito in € 148.562.200,00 oltre IVA (a fronte di un valore economico complessivo delle compensazioni economiche posto a base di gara, risultante dall'offerta, pari ad Euro 174.586.355,00 oltre IVA).

La sensibile riduzione delle risorse economiche impegnate con la citata determinazione, che si stabiliva rappresentare il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, è stata frutto di una sopravvenuta modifica del contesto di riferimento in materia di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale così come risultante dalle decisioni adottate dalla Regione Piemonte.

Le predette modifiche sono state adottate tenendo conto delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 13 e 15 del contratto di servizio così come allegato alla documentazione di gara nonché, in quanto applicabili, sono state disposte nel rispetto e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 311 del DPR 207/2010 e s.m.i.

In data 29/10/2012 è stato sottoscritto il contratto tra la Città di Torino, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, la società INFRATRASPORTI.TO S.R.L. e la società concessionaria dei servizi GTT S.p.A.²

Il contratto di servizio è costituito da una sezione generale e da altre 4 sezioni, riguardanti rispettivamente i servizi di trasporto pubblico locale urbano e suburbano (di competenza dell'Agenzia), il servizio di gestione della linea 1 di metropolitana automatica, i servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico e strutture dedicate nonché la gestione dei servizi turistici (tutti di competenza del Comune di Torino).

La durata del contratto di servizio è stata fissata in 10 anni, decorrenti dal giorno 1 luglio 2012.

Ai fini della determinazione della durata contrattuale, la stazione appaltante ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- la Legge Regionale 1/2000 e s.m.i. che prevede la durata dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale in sei anni;
- il Regolamento CE 1370/2007 prevede, all'articolo 4, comma 3, che la durata dei contratti per il trasporto pubblico non può essere "superiore a dieci anni" se effettuato con autobus e "non superiore a quindici" se effettuato su rotaia;
- il Regolamento europeo che prevede che la durata del contratto di servizio possa "essere prorogata al massimo del 50 per cento" per particolari impegni richiesti all'operatore (articolo 4 comma 4).

L'affidamento in concessione dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino comprende ulteriori servizi, pertanto, nel fissare la durata contrattuale si è fatto ricorso altresì all'articolo 23 bis, comma 6, del Decreto Legge 112/2008³ che prevedeva che fosse "consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore";

Non sussistendo specifiche normative di settore in materia, la stazione appaltante ha analizzato la fattispecie concreta, in particolare:

- la concessione di costruzione della Linea 1 della Metropolitana automatica prevede trenta anni di esercizio a vantaggio dell'operatore (di cui ventisei residui);
- nell'ambito della gestione della sosta a pagamento l'operatore ha diritti reali di superficie trentennali.

La durata contrattuale è stata quindi stabilita ponderando i volumi di fatturato delle singole sezioni oggetto del contratto ed ipotizzando quindi un valore base di 6 anni per la sezione II (trasporto pubblico locale), 26 anni per la sezione III (metropolitana automatica) e trenta anni per la sezione IV (parcheggi); da ciò è risultata una durata contrattuale pari a dieci anni.⁴

Con la nota prot. Ag. 2099/2013 del 15/04/2013 la società GTT S.p.A. ha chiesto ai sensi dell'art. 15, comma 5 del contratto e anche in coerenza con le previsioni dell'art. 4, paragrafi 3 e 4 del Reg. CE 1370/2007, ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario del contratto, di portare la durata del contratto da 10 a 15 anni.

In effetti il contratto di servizio prevede all'art. 15, comma 3 che *“Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste degli Enti titolari del contratto con riferimento alle specifiche sezioni, a nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006⁵, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute”*. Il successivo comma 5 stabilisce che *“Le nuove condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente contratto”*.

GTT S.P.A. ha evidenziato una serie di elementi di natura economica-finanziaria che avrebbero inciso nel corso del primo anno contrattuale e che presumibilmente comprometteranno l'equilibrio economico finanziario del contratto per tutta la sua durata

Il Comune di Torino con determinazione dirigenziale n. 233 del 13/06/2013, considerate le motivazioni apportate da GTT S.p.A. e ai sensi dell'art. 15, comma 5 del contratto di servizio, ha approvato che *“la durata del contratto di servizio dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino passi da anni 10 (dieci) ed anni 15 (quindici) subordinandola alla congiunta approvazione della nuova durata da parte dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.”*

Il Presidente ed il direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, facendo seguito alla citata richiesta di GTT S.p.A., e alla determinazione dirigenziale n. 233/2013 del comune di Torino, con nota prot. 3616/2013 del 27/06/2013, hanno comunicato a GTT e al Comune di aver valutato come sussistenti le condizioni per procedere alla ridefinizione della durata del contratto.

In relazione alla durata della Sezione II del Contratto di servizio e tenuto conto della riprogrammazione dei servizi disposta a seguito dell'ulteriore diminuzione delle risorse regionali operata con DGR 11-4590 del 24/09/2012, nonché dell'annunciato ridimensionamento della quota di compartecipazione regionale al finanziamento del trasporto pubblico, è stato chiesto di procedere ad una revisione straordinaria del contratto ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c) del contratto medesimo.

In particolare è stato chiesto di accettare che all'eventuale nuova riduzione del finanziamento regionale disposta per l'anno 2013 corrisponda una proporzionale riduzione delle compensazioni economiche unitarie previste nell'articolo 29, comma 7 del contratto di servizio.

Tenuto conto degli atti già emanati dalla Regione Piemonte (DGR 25 – 5760 del 6/05/2013) e dei successivi approfondimenti intervenuti con la direzione regionale si stima che detta riduzione possa consistere in una percentuale variabile tra il 5,62% ed il 6,57% sul totale dei finanziamenti regionali.

La richiesta di riduzione delle compensazioni economiche unitarie, pur inserita in una complessiva manovra di riprogrammazione dei servizi (peraltro già in via di attuazione sin dalla stipulazione del contratto di servizio, per effetto del ridimensionamento delle risorse effettuato con D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011), comporta una riduzione dell'utile programmato dalla società all'atto della presentazione dell'offerta.

La richiesta di riduzione delle compensazioni economiche costituisce uno specifico elemento di modifica dell'equilibrio economico-finanziario del contratto che per un verso può trovare compensazione nell'allungamento della durata del contratto di servizio, per un altro verso necessita di una verifica condivisa degli effetti della riprogrammazione sui servizi che hanno un maggior "load factor" al fine di non penalizzare il concessionario anche sul versante dei ricavi.

In ordine alla misura dell'estensione della validità contrattuale, considerate le motivazioni fornite da GTT SPA a supporto della richiesta di estensione della durata del contratto di servizio, vista la determinazione dirigenziale 233/2013 del comune di Torino e tenuto conto che l'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007 che prevede che *“se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”* si ritiene che sussistano le condizioni affinché la durata del contratto di servizio dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, sottoscritto data 29/10/2012, possa essere incrementata nel limite del 50% della durata iniziale.

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 02 luglio 2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 02 luglio 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
---------------------	---

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; artt. 29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² In data 28/05/2013 Agenzia e GTT hanno sottoscritto l'appendice contrattuale alla Sezione II il cui testo è stato riapprovato con determinazione n. 2130/2013 del 28/05/2013.

³ Articolo successivamente abrogato dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 a seguito di referendum popolare.

⁴ Delibera del Consiglio Comunale di Torino 2010 01960/064 del 04/10/2010

⁵ Art. 143, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: *"Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere gia' realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara."*